

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 271/31/2011

Svolgimento del processo

Con il ricorso in questione si impugna l'anzidetto avviso di accertamento - notificato in data 5/5/2010 - a seguito applicazione "studi.. di settore" -SG91U - Codice Attività: 67201: Attività degli Agenti e Broker delle Assicurazioni - ai sensi dell'art.39 -1° comma DPR 600 - 1973 e art. 40 DPR 600/73 - determina, per l'anno 2005 - maggiori ricavi di euro 65.895,00 (ricavo puntuale E. 391.349,00 - Ricavi dichiarati € 325.454,00).

Con ricorso presentato in data 29/6/2010 - si chiede l'integrale annullamento dell'accertamento, per carenza e contraddittorietà della motivazione in quanto l'Agenzia delle Entrate, ha emesso l'atto impositivo sulla base del mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati in applicazione degli studi di settore, attraverso una presunzione semplice priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non é stato individuato il legame tra situazione teorica e quella particolare della società - evidenziata in sede di contraddittorio, senza precisare in base a quali calcoli è giunto alla determinazione dei ricavi - attribuibili alla contribuente e senza tener conto dell'asserita netta incongruenza del CLUSTER assegnato dallo Studio di Settore (SG91U), con la reale situazione economica ricavabile dalle risultanze di bilancio.

Si lamenta la nullità dell'atto per mancanza di motivazione reale, nonché per mancanza di esposizioni delle ragioni specifiche per cui i disallineamenti esistenti si connotino per il carattere della gravità. Si chiede di annullare l'atto impugnato in quanto illegittimo per inammissibilità del metodo di accertamento utilizzato. Con vittoria di spese di causa.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, regolarmente costituita in data 11/9/2010 - sostiene la legittimità del proprio operato significando che é appena il caso di evidenziare che, contrariamente a quanto inopinatamente sostenuto dalla ricorrente, l'art. 1 - commi 23 e 24 Legge 296/2006, ha ribadito ancora una volta, la valenza probatoria dei ricavi e/o compensi stimati sulla base delle risultanze degli studi di settore quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con ciò riaffermando - che gli accertamenti basati sugli studi di settore possono essere effettuati ogni qualvolta il contribuente dichiara ricavi/compensi non congrui alle risultanze degli studi stessi e che l'accertamento può essere effettuato anche in presenza di scostamento di modesta entità. Dopo quattro incontri di contraddittorio si ritiene non sussistono validi elementi per giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati dal la ricorrente, dalle risultanze dello studio di settore.

Si chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Amministrazione finanziaria ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio. Il difensore della parte ricorrente si riporta alla motivazione del ricorso ed alla relativa conclusione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti si evince che il ricorso é parzialmente fondato.

Premesso che la legittimità degli strumenti presuntivi di accertamento, come gli studi di settore, richiamati dall'art. 62/Bis del D.LC. 331/93, é stata ribadita anche dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza 2891/2002, per cui la loro applicazione é un metodo di accertamento "analitico - presuntivo". Ciò non toglie però, che in sede applicativa, l'Ufficio

non debba considerare fatti e circostanze, proprie dell'attività che potrebbero incidere sull'eventuale determinazione di presunto maggiore reddito. Così detto "scostamento" tra il dichiarato e l'accertato, per cui si costituirebbe una presunzione "grave, precisa e concordante", con l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.

In sede di contraddittorio la società contribuente ha dimostrato la incongruenza propria insita, del "Custer" applicato, che contiene il 90% di sub agenti - persone fisiche - e ditte individuali - e solo il 10% di società come la ricorrente con personale dipendente. I primi, sicuramente con meno costi in quanto privi di dipendenti, mentre i secondi (società) hanno costi per il personale (come nel caso di specie), sottoposti alle contribuzioni previdenziali di legge e sono tassati in IRPEF in testa ai dipendenti e amministratori. Quindi, lo stesso reddito é tassato in IRPEF ed IRPEG.

A parere di questo Collegio giudicante, l'incongruenza anzidetta suggerisce la necessità di un "riequilibrio" di quanto accertato, ritenendo congruo l'abbattimento del 50% dei maggiori ricavi (reddito) determinati con lo studio di settore in questione.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso si determina il maggior reddito d'impresa in euro 32.950,00.- La presente decisione é assorbente delle altre richieste formulate dalle parti in causa.

Attesa la particolarità dell'argomentazione trattata, nonché il parziale accoglimento, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso come in motivazione.

Spese compensate.